

Pubblicato il 29/09/2025

N. 02107/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01137/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2024, proposto da [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'istruzione e del merito (Alta Formazione Artistica e Musicale - AFAM) e il Conservatorio Statale di Musica "V. Bellini" di Caltanissetta (Commissione per il concorso sotto meglio specificato), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di [REDACTED] e [REDACTED], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- del verbale del Consiglio accademico n. 15 del 15 luglio 2024, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.3 posti per il profilo di

docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" - settore AFAM - per il settore artistico disciplinare CODC/01 -COMPOSIZIONE, nella parte in cui non ha inserito il nome della ricorrente tra gli idonei/vincitori dell'anzidetta procedura concorsuale;

- del verbale n. 8 del 6 giugno 2024, nella parte in cui ha assegnato n. 16 punti alla ricorrente anziché punti 23 escludendola, di conseguenza, dalla graduatoria finale del concorso in parola;

- del verbale n. 9 del 24 giugno 2024 della seduta finalizzata alla all'esame dei reclami presentati dai candidati, nelle parti in cui: *a.* ha respinto il reclamo della ricorrente n. 2723 trasmesso a mezzo Pec in data 16 giugno 2024 prot. n. 564 del 18 giugno 2024; *b.* ha valutato il suddetto reclamo in maniera differente dalla domanda n. 285;

- dei verbali nn. 2-3-4-5-6-7-8-9 di espletamento del concorso pubblico sopra citato, nella parte in cui non hanno determinato i criteri specifici di valutazione, da predeterminarsi prima dell'inizio dei lavori *ex art.* 7, c. 13, del bando di concorso e dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994;

nonché per dichiarare

il diritto della ricorrente ad ottenere il l'attribuzione di n. 23 punti alla seconda prova e, per l'effetto, del diritto della stessa ad essere inserita nella graduatoria finale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;

Vista l'ordinanza n. 1686 del 22 luglio 2025 e la successiva memoria di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2025 e nella camera di consiglio riconvocata del giorno 11 settembre 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi nell'anzidetta udienza pubblica per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Parte ricorrente, con l'odierno ricorso, si è doluta del mancato superamento della procedura concorsuale in parola, avendo ella conseguito nella seconda prova pratica (l'elaborazione di una fuga strumentale realizzata, a scelta del candidato, per quartetto di legni o archi o ottoni; cfr. art. 9 del bando di concorso) l'insufficiente punteggio di 16, a fronte di un punteggio minimo di 21/35 per il suo superamento (cfr. il menzionato art. 9).

Il reclamo dalla stessa inviato è stato respinto con la seguente motivazione:

“Fuga correttamente strutturata. Presenta numerosi e reiterati errori di alterazioni, errori armoni, contrappuntistici. L'armonia è spesso orientata a toni assai lontani dal contesto. INSUFFICIENTE 16 Dettaglio: Senza entrare nel merito della valutazione artistica l'elaborato presenta parecchi errori tecnici: 1) sono presenti 10 errori di quinte e ottave reali, 2) sono presenti diverse fioriture dell'unisono, 3) sono presenti diverse fermate omoritmiche nel flusso contrappuntistico e un uso improprio delle pause e delle uscite delle voci, 4) si riscontrano settime secondarie non preparate, 5) mancano parecchie alterazioni, 6) Discussibile la fermata sull'accordo di Tonica (piuttosto che sulla dominante) prima dello stretto, 7) Uso della settima di sensibile in terzo rivolto (senza la distanza prescritta) ...”.

2. Tanto premesso, la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:

a. *“Violazione di legge. violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 commi 4-5 e 13 del bando di concorso. Violazione della lex specialis con riferimento alla formazione della commissione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.p.r. 487/1994 per mancanza di predeterminazione dei criteri di valutazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 1 della l.241/90. Carenza di motivazione. Violazione del principio di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa come canonizzato dall'art. 97 della costituzione. manifesta contraddittorietà del provvedimento. Eccesso di potere. Perplessità”*

b. *“Violazione di legge. violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.p.r. 487/1994 per mancanza di predeterminazione dei criteri di valutazione eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà”.*

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato in particolare contestato che:

- non sarebbe stata previamente comunicata sul sito del Conservatorio la modalità telematica per la partecipazione *online* dell'estrazione dei nominativi dei componenti della Commissione, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile assistere al sorteggio degli stessi;
- la Commissione sarebbe stata composta solo da componenti di genere maschile, in asserita violazione del principio di pari opportunità e senza che fosse stata resa, al riguardo, alcuna specifica giustificazione;
- non sarebbe stata preventivamente comunicata la rosa dei sei nominativi di docenti disponibili;
- non sarebbero stati pubblicati i criteri specifici di valutazione, da determinarsi prima dell'inizio dei lavori.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha invece lamentato:

- la differente valutazione tra la propria prova e quella del candidato C.F. (domanda n. 285), che ha conseguito il punteggio di 23, nonostante avesse realizzato (in tesi) una prova analoga.

3. Parte ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, l'annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui ella non è risultata tra gli idonei del concorso sopra meglio specificato, dichiarando in particolare il suo diritto ad ottenere il punteggio di 23 alla seconda prova e, per l'effetto, il diritto di essere inserita nella graduatoria finale.

4. Si sono costituite le intime amministrazioni a mezzo della difesa erariale la quale, con successiva memoria:

- ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'università e della ricerca;
- nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

5. Parte ricorrente, il 9 settembre 2024, ha depositato documenti.

6. Con ordinanza n. 491 del 12 settembre 2024:

- (i) è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente;

(ii) è stata disposta la produzione, a carico dell'amministrazione, dei documenti di cui all'art. 46, c. 2, c.p.a.;

(iii) parte ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di fase in favore delle resistenti amministrazioni (è stato invece dichiarato il non luogo a provvedere sul punto con riguardo alle parti private non costituite).

7. Il 10 ottobre 2024 la resistente amministrazione ha depositato i documenti di cui sopra.

8. Il 28 gennaio 2025 parte ricorrente ha depositato un'istanza di prelievo.

9. Con memoria del 5 giugno 2025 la parte resistente ha insistito nelle proprie eccezioni e difese.

10. L'11 giugno 2025 parte ricorrente, con memoria, ha insistito per l'accoglimento del ricorso evidenziando in particolare come i criteri di valutazione della seconda prova scritta sarebbero: (i) da un lato, tardivi perché avrebbero dovuto essere pubblicati prima dello svolgimento della prova; (ii) dall'altro, generici perché riportanti una mera ripartizione della votazione.

11. Con ordinanza n. 1686 del 22 luglio 2025, resa a seguito dell'udienza pubblica del 18 luglio 2025, il Collegio ha dato avviso alle parti in ordine alla possibile parziale inammissibilità (art. 73, c. 3, c.p.a.):

1) delle doglianze articolate con il primo motivo di ricorso su nomina e composizione della commissione del concorso per cui è causa, in quanto non è stata chiesta l'integrale caducazione della graduatoria impugnata;

2) delle doglianze relative alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio, posto che non è stata contestata nel merito la valutazione dei suddetti titoli;

3) della doglianza sulla genericità dei criteri di valutazione della prova non superata dalla ricorrente in quanto articolata con la memoria dell'11 giugno 2025, non notificata alle controparti.

12. Parte ricorrente, con successiva memoria, ha articolato le seguenti difese:

- la graduatoria sarebbe da ritenersi caducata automaticamente con la caducazione dell'atto presupposto, *i.e.* l'atto di nomina della Commissione;

- ha ribadito le doglianze sulla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione;
- ha sostenuto il carattere confermativo delle doglianze articolate con la memoria dell'11 giugno 2025.

13. La causa è stata infine decisa all'esito della camera di consiglio dell'11 settembre 2025.

DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente inammissibile e infondato nel resto, sulla scorta delle seguenti ragioni.

2. Va anzitutto accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto del fatto che non risulta impugnato alcun atto riferibile all'anzidetta amministrazione.

3. Dando seguito all'avviso di cui all'ordinanza n. 1686/2025, il ricorso va poi dichiarato parzialmente inammissibile sotto i profili ivi rilevati.

3.1. Sono in primo luogo inammissibili le doglianze di cui al primo motivo di ricorso su nomina e composizione della commissione di concorso, posto che parte ricorrente non ha mai chiesto l'integrale annullamento degli atti impugnati, ma il loro annullamento *nella parte in cui* ella non ha conseguito una valutazione favorevole nella seconda prova.

Ciò rende inammissibili i profili di ricorso, articolati con il primo ordine di censure, volti a contestare pretese illegittimità nell'individuazione dei commissari. Dal loro eventuale accoglimento discenderebbe, infatti, la caducazione dell'intera procedura concorsuale; non il mero inserimento in graduatoria della ricorrente. La quale, laddove avesse inteso ottenere l'integrale caducazione della graduatoria al fine di una possibile riedizione della procedura concorsuale avrebbe potuto (e dovuto) formulare un'apposita istanza in tale senso.

Com'è noto, il processo amministrativo è retto:

- dal principio dispositivo, sicché la sua funzione è quella di dare soddisfazione all'interesse del ricorrente, nei termini voluti dal ricorrente stesso, che della

posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio può, entro certi limiti, disporre (Cons. St., sez. II, 9 gennaio 2023, n. 249);

- dal principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, che comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda (Cons. St., Ad. pl. n. 5/2015).

Tali principi, se consentono indubbiamente alla parte di gradare i motivi di ricorso, vincolando il giudice all'ordine di esame preferito dalla parte (Cons. St., Ad. pl. n. 5/2015), d'altra parte non possono spingersi sino a proporre domande del tutto incoerenti con i motivi posti alla base delle medesime.

Diversamente opinando si addiverrebbe all'assurda conclusione per cui, a fronte di un motivo di ricorso volto a contestare in radice la corretta composizione di una commissione di concorso, la conseguente pronuncia giurisdizionale dovrebbe essere quella di inserire in graduatoria il concorrente valutato in modo insufficiente dalla commissione di concorso (e non quella di caducare a monte l'intera procedura concorsuale; pronuncia che, come detto, andrebbe espressamente richiesta dalla parte).

Con il conseguente venir meno della necessaria coerenza tra oggetto della domanda (art. 40, c. 1, lett. *b*, c.p.a.), motivi specifici su cui si fonda il ricorso (art. 40, c. 1, lett. *d*, c.p.a.) e provvedimenti chiesti al giudice (art. 40, c. 1, lett. *f*, c.p.a.).

3.2. Parimenti inammissibile è la doglianza di parte ricorrente in ordine alla mancata previa predeterminazione dei titoli di servizio, posto che – al di là di quanto già detto in ordine alla mancanza di una domanda caducatoria dell'intera graduatoria – la ricorrente non ha nemmeno prospettato una differente valutazione degli stessi, a sé più favorevole.

3.3. Così come è inammissibile la doglianza inerente alla genericità dei criteri di valutazione della prova non superata dalla ricorrente medesima, in quanto detta censura è stata articolata unicamente in sede di memoria, laddove parte ricorrente - che ben conosceva gli anzidetti criteri, avendo prodotto in uno al

ricorso anche il verbale n. 6, che detti criteri ha articolato - avrebbe dovuto contestarli con il ricorso introduttivo, concentrato invece sulla differente questione dell'omessa predeterminazione dei suddetti criteri.

4. Ciò posto, può dirsi dell'infondatezza della restante parte del ricorso.

4.1. Il primo motivo di ricorso - ammissibile limitatamente alla doglianza dell'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 7, c. 13, del bando di cui alla seconda prova pratica - non può trovare accoglimento per le seguenti considerazioni.

L'art. 7, c. 13, del bando prevede che la commissione debba predeterminare "*i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione*".

Con specifico riguardo alla seconda prova pratica, l'art. 9, c. 4, del bando prevede la predeterminazione dei criteri di valutazione "*in sede di primo insediamento*". È dunque a tale norma specifica che occorre fare riferimento con riguardo alla prova in questione; e non alla generica previsione di cui all'art. 7, c. 13, del bando, richiamata invece da parte ricorrente.

Per quanto, nel caso di specie, i criteri di valutazione della seconda prova pratica sono stati definiti con il verbale n. 6 del 18 maggio 2024 nei seguenti termini: "*insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo relazionati rispetto al soggetto di fuga assegnato e all'elaborato svolto*" (cfr. all. 8 di parte ricorrente, p. 2) e, dunque, non in sede di primo insediamento, tale irregolarità non può sfociare nella radicale illegittimità della valutazione, posto che i criteri di valutazione sono stati comunque stabiliti *prima* dello svolgimento della specifica prova in questione.

Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza del giudice di appello, il quale ha avuto modo di affermare che "*la conoscenza dei criteri di valutazione delle prove concorsuali dopo lo svolgimento delle stesse non sembra contrastare né con l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (per cui: "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da*

formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"), né con i principi di imparzialità e trasparenza cui è finalizzata tale norma, essendo incontestato, nel caso di specie, che i criteri valutativi, comunque, sono stati elaborati prima dell'inizio dell'avvio delle prove tra i concorrenti" (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 29 giugno 2023, n. 427; nello stesso senso, Cons. St., sez. V, 10 novembre 2022, n. 9845).

4.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Al riguardo, è appena il caso di rammentare che " ai fini della contestazione del giudizio negativo di una prova scritta di un concorso, la perizia di parte, così come un parere pro veritate non può essere contrapposta all'attività di valutazione della commissione connotata da discrezionalità tecnica. Valutazioni di tale genere sono sostanzialmente irrilevanti ai fini di confutare il giudizio della commissione, in quanto spetta a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo (Cons. Stato, IV, 7 giugno 2021, n. 4331; III, 24 maggio 2021, n. 4018)" (Cons. St., sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3070).

Nel caso di specie, la perizia prodotta da parte ricorrente parte peraltro dal presupposto che la prova del candidato n. 285 "*non è stata visionata dal sottoscritto docente*" ed è stata quindi resa "*esclusivamente sul giudizio dato dalla commissione*". Tale circostanza erode in radice l'attendibilità delle conclusioni del perito.

Nel merito, da un mero confronto tra la valutazione resa dal ricorrente all'esito del reclamo e quella del candidato n. 285 emergono giudizi sintetici del tutto differenti:

- quanto alla ricorrente, il giudizio sintetico è il seguente: "*fuga correttamente strutturata. Presenta numerosi e reiterati errori di alterazioni, errori armonici, contrappuntistici. L'armonia è spesso orientata a toni assai lontani dal contesto*";
- quanto al candidato n. 285, il giudizio sintetico è il seguente: "*fuga ben strutturata ma stilisticamente poco coerente. Presenta passaggi con figurazioni poco*

pertinenti col contesto. Presenta errori nella conduzione delle parti. Spesso il flusso armonico è contorto e non sempre chiaro".

I giudizi sintetici sono poi esplicitati in ulteriori considerazioni di dettaglio, in cui sono esplicitati i differenti errori dei candidati.

Dalla mera lettura delle anzidette valutazioni si comprende come esse siano profondamente differenti; risulta pertanto coerente che, in un caso, la presenza di "*numerosi e reiterati errori*" abbia determinato l'insufficienza e, nell'altro caso, in presenza di una "*fuga ben strutturata*", gli errori rilevati (non numerosi, né reiterati) abbiano determinato la sufficienza.

5. Stante quanto precede, estromesso dal giudizio il Ministero resistente, il ricorso è in parte inammissibile e va rigettato nella restante parte perché infondato.

Tenuto conto del fatto che parte ricorrente è già stata condannata in fase cautelare alla rifusione delle spese di lite (la cui statuizione è qui espressamente confermata *ex art. 57, c.p.a.*) e che le ragioni del mancato accoglimento del ricorso sono in buona parte le medesime già espresse in sede cautelare, queste ultime possono trovare in questa sede compensazione tra le parti costituite.

Nulla sulle spese di lite con riguardo alle parti private non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero intimato, lo dichiara parzialmente inammissibile e infondato nel resto.

Spese compensate tra le parti costituite, ferme le statuizioni rese sul punto in sede cautelare.

Nulla sulle spese di lite con riguardo alle parti private non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 18 luglio e 11 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

Elena Farhat, Referendario

L'ESTENSORE
Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO